

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Lecson
Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Causa C-12/10) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sezione XVII — Materiale da trasporto — Capitolo 87 — Veicoli automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori — Voci 8703 e 8713 — Veicoli elettrici a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di un piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per anziani o disabili»)

(2011/C 63/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Lecson Elektromobile GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Dortmund

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1) — Veicoli elettrici a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona che raggiungono una velocità massima compresa tra i 6 e i 15 km/h — Classificazione nella voce 8713 o 8703 della nomenclatura combinata

Dispositivo

La voce 8703 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano veicoli a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che non è necessariamente una persona disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per disabili o anziani», come quelli di cui trattasi alla causa principale.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

(Causa C-116/10) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 — Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni — Portata)

(2011/C 63/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrenti: État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Convenuti: Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione dell'art. 15, nn. 4, lett. a), e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni marittime — Esenzione subordinata alla condizione che siffatte imbarcazioni siano destinate alla navigazione d'alto mare e assicurino un trasporto remunerato dei viaggiatori o l'esercizio di una attività commerciale, industriale o peschereccia

Dispositivo

L'art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1.5.2010.